

STATUTO

LA PORZIANA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIM ITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTE PORZIO CATONE RM VIA
UMBERTO I 40

Numero REA: RM - 535803

Codice fiscale: 06625040586

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-04-2017 - Statuto completo	2
--	---

			ALLEGATO "B"
			AL N. 548 REP.
			AL N. 363 RACC.
		STATUTO	
	ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE		
	E' costituita la società cooperativa denominata:		
	"LA PORZIANA - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata" con sede nel Comune di MONTE PORZIO CATONE (RM).		
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove, sia in Italia che all'estero.		
	Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonchè le disposizioni previste dal Titolo VI del Codice Civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.		
	Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142, di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.		
	ARTICOLO 2 - DURATA		
	La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2045 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.		
	ARTICOLO 3 - SCOPO		
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi della legge 381/81		
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.		
	La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del Codice Civile.		
	Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana		
	La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento Cooperativo unitario italiano, per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonchè ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.		
	ARTICOLO 4 - OGGETTO		

	La cooperativa, che si ispira ai principi mutualistici, previsti dalle leggi sulla cooperazione, senza finalità speculative, ha lo scopo di mettere in grado i soci di ricevere dal proprio lavoro il maggior reddito possibile sia gestendo centri socio-sanitari per l'assistenza ai bambini, anziani e handicappati, ad esempio asili-nido, centri anziani, centri riabilitativi, sia mediante assistenza domiciliare (in particolare a bambini portatori di handicap, anziani e handicappati).
	La Cooperativa potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e partecipare a gare di appalto di enti pubblici e privati.
	A tal fine essa potrà indire riunioni e conferenze culturali, istituire scuole professionali e di istruzione popolare, organizzare viaggi, escursioni, soggiorni di vacanze e studio in territorio nazionale ed estero, stipulando direttamente o indirettamente convenzioni con Enti Pubblici Nazionali e Internazionali del tempo libero anche in ordine a passaggi aerei, marittimi e terrestri; favorire in ogni modo tra i soci la pratica dei principi della cooperazione.
	La Cooperativa potrà svolgere altresì le attività di:
	- studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche di tipo epidemiologico-statistico e sociologico per mezzo di professionisti iscritti ad albi;
	- interventi di consulenza nelle strutture organizzate del territorio con possibilità di pubblicazioni;
	- interventi in corsi di formazione professionale;
	- interventi su propria iniziativa, purchè rispondenti ai presupposti di utilità sociale e nell'ambito degli scopi suddetti;
	- svolgimento e potenziamento dei servizi sociali attraverso la stipulazione di contratti e la partecipazione a pubblici appalti con enti pubblici e privati che rispettino le esigenze di una domanda che abbia quelle caratteristiche che si indirizzano verso una migliore qualità della vita ed una corretta politica del territorio;
	- svolgimento di attività (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
	Le attività sopra descritte potranno essere svolte anche in collaborazione con Organizzazioni Internazionali, la Comunità Europea, lo Stato e gli Enti Locali e con quant'altro Ente avente finalità affini e quelle descritte con le metodologie e le organizzazioni istituzionali considerate più adeguate al perseguimento dell'oggetto sociale.
	La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività collaterale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nonchè tutti gli atti necessari ed utili alla realizzazione dell'oggetto sociale.
	In relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, perciò, assolutamente non in via prevalente,

	senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle Leggi n. 1/91 e n. 197/91;
	A) potrà esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi a seguito di richieste di Mutui, finanziamenti e contributi speciali di qualsiasi natura;
	B) potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società (sia costituite che costituende), aventi scopo analogo od affine al proprio. La Società potrà, infine, aprire filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'Estero, potrà assumere partecipazioni in società estere sotto l'osservanza delle disposizioni valutarie italiane e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni di legge.
	C) Potrà concorrere ad appalti pubblici e privati;
	potrà dare adesione a partecipazione in Enti ed Organismi economici e consortili, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
	D) potrà promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associata dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori.
	La Cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.
	La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E', pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
	La Cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.
	La Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi di mutualità.
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento cooperativistico unitario italiano.
	Pertanto, la Cooperativa può aderire, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, all'Associazione Nazionale di Categoria e alla relativa Associazione provinciale di Categoria, nonchè ad altri organismi economici e sociali che propon-

	gono iniziative di attività mutualistiche e sociali.	
	ARTICOLO 5 -SOCI ORDINARI	
	Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e comunque, coloro che possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali. Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 2, comma 3, del presente Statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	La cooperativa potrà istituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. Possono in quel caso entrare a far parte della cooperativa anche soci sovventori di cui al successivo art.16.	
	Al singolo socio sovventore, spetta un voto; in tutti i casi il totale complessivo dei voti spettanti ai soci sovventori non deve superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, così come previsto dall'art. 4 della legge n. 59/92.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	ARTICOLO 6 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà, in ogni caso, superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	

	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale, non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.
	I soci appartenenti alla categoria speciale, non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del Codice Civile.
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge e dell'art. 10 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente Statuto:
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento dell'impresa;
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo, anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda dell'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo, deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.
	ARTICOLO 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE
	Chi intende essere ammesso come socio, dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere;
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente

	adottate dagli organi sociali.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente ART. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL SOCIO.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, eventualmente deliberata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	ARTICOLO 10 - RECESSO DEL SOCIO.	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro 60	

	(sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo Statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno (30) trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale, determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	ARTICOLO 12 - DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie, sono demandate alla decisione del Tribunale.	

	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti, è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ARTICOLO 13 - LIQUIDAZIONE I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma dal successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del Codice Civile.	
	Il pagamento effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	ARTICOLO 14 - MORTE DEL SOCIO In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto, hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del Codice Civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, possono chiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che, una volta verificata l'opportunità di consentire l'ingresso di nuovi soci nella platea sociale, compatibilmente con le possibilità di instaurazione di concreti scambi mutualistici, ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo ed in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	

	ARTICOLO 15 - TERMINE DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società, risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine, sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	ARTICOLO 16 - SOCI SOVVENTORI	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 92, n. 59.	
	ARTICOLO 17 - CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 150,00 ciascuna.	
	ARTICOLO 18 - ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il	

		socio potrà vendere a chiunque.
		Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
		ARTICOLO 19 - DELIBERAZIONE DI AMMISSIONE
		L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:
		a) l'importo complessivo dell'emissione;
		b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
		c) il termine minimo di durata di conferimento;
		d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
		e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
		A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.
		I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
		Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
		Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali, ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.
		La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.
		ARTICOLO 20 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI
		Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.
		Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.
		ARTICOLO 21 - ELEMENTI COSTITUTIVI

12 di 20

	tori nella relazione sulla gestione od, in assenza di questa, nella nota integrativa al Bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il Bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	ARTICOLO 24 - RISTORNI	
	L'Organo Amministrativo può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	In sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di azioni di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	ARTICOLO 25 - DECISIONE DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci	

	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore; d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a) e b) e c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedano uno o più amministratori, o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo ART. 27.	
	ARTICOLO 26 - DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà od astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	

	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax o la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto al libro soci da almeno 90 giorni e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'ART. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	ARTICOLO 27 - ASSEMBLEA	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedano uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata semplice, raccomandata a mano, via fax o via e-mail, 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti od informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	ARTICOLO 29 - VOTAZIONI	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. E' escluso il voto segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	

	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	ARTICOLO 30 - VOTO	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente ART. 19, secondo comma.	
	ARTICOLO 31 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario, non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	ARTICOLO 32 - AMMINISTRAZIONE	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, è scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.	
	ARTICOLO 33 - COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso od esclusione dei soci e dalle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	ARTICOLO 34 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	

	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quanto vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	ARTICOLO 35 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	ARTICOLO 36 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	
	Agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, non spetta alcun compenso per la carica, a meno che non sia espressamente deliberato dall'Assemblea dei Soci.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	ARTICOLO 37 - RAPPRESENTANZA	
	Il presidente dell'Organo Amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categoria di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	ARTICOLO 38 - COLLEGIO SINDACALE	

	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	ARTICOLO 39 - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	ARTICOLO 40 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente ART. 23 lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	ARTICOLO 41 - REGOLAMENTI	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	ARTICOLO 42 - PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE)	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	

ri;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 43 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le leggi speciali in materia, nonchè le disposizioni previste dal Titolo VI del c.c. in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del c.c., in quanto compatibili, le disposizioni sulle Società a responsabilità limitata.

Firmato: Antonella Cupellini - Irma Barchi Notaio (Impronta del sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Roma, li 21 aprile 2017

Firmato digitalmente: Irma Barchi Notaio

Registrato a Roma 4 il 20 aprile 2017 al n. 13179 Serie 1T